

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al: 1-2-2019

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

§ 2

Dei diritti e degli obblighi delle parti

Art. 2113.

(Rinunzie e transazioni).

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta **((ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater))** del codice di procedura civile.